CAMERA DEI DEPUTATI N. 3103

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CORNACCHIONE MILELLA

Norme per l'esenzione dalle imposte per la prima casa di abitazione

Presentata il 12 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 53 della Costituzione afferma che « tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ». Quindi, la tassazione di ciascun soggetto dipende dall'entità del proprio reddito.

Ora va osservato che il proprietario residente di una casa non consegue redditi reali dal proprio appartamento e pertanto non c'è alcuna ragione per una tassazione al riguardo.

D'altra parte, è davvero significativo che la stessa Costituzione, all'articolo 47, secondo comma, reciti testualmente che « la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione ». Ed in effetti tutta una serie di leggi è venuta, in questo dopoguerra, a sostenere e ad incentivare l'edilizia economica e popolare.

Quindi, se allo Stato ed agli altri enti locali occorre denaro, si facciano pagare le tasse secondo equità, recuperando con ogni possibile mezzo l'evasione fiscale, ma certamente non appare giusto continuare a colpire masse di italiani che si sono sobbarcati penosi mutui e sacrifici vari per conseguire la proprietà di un bene essenziale e primario, la casa, secondo quanto dettato dalla Costituzione. Tanto più che ogni persona ha diritto ad un minimo di spazio vitale.

Ed allora un criterio potrebbe essere quello di escludere ogni tassazione sulla casa in ragione di 50 metri quadrati di superficie utile per persona (50 metri-

quadrati che potrebbero rappresentare un parametro di sufficiente vivibilità per ogni individuo).

Pertanto, ad esempio, una famiglia di 4 componenti avrebbe una esenzione dalle tasse sulla prima casa per complessivi 200 metri quadrati. Qualora questa famiglia di 4 persone avesse, *in ipotesi*, un'abitazione di 230 metri quadrati, pagherebbe le tasse sulla casa solo per la differenza, e cioè soltanto per 30 metri quadrati.

Questo criterio avrebbe il pregio di evitare possibili furberie, come l'eventuale intestazione di una casa per ogni componente di una stessa famiglia, con l'aberrante conseguenza di più prime case non tassabili. Inoltre, risponderebbe all'esigenza di uguaglianza tra i cittadini, portando *in sostanza* ad un abbattimento generalizzato delle tasse sulla prima casa.

Ma non sempre all'uguaglianza corrisponde l'equità; ed allora, anche per tener conto, almeno parzialmente, del bisogno assoluto da parte dello Stato di denaro, forse potrebbe essere più opportuna una legge che tendesse ad abolire le tasse sulla prima casa, con la sola esclusione delle cosiddette case di lusso (abitazioni signorili, ville, castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico, ecc.).

Ciò premesso, sul piano pratico il criterio distintivo più equo sembra essere quello di eliminare le tasse sulla casa effettivamente abitata dai proprietari limitatamente alle seguenti categorie catastali:

A/2 - Abitazioni di tipo civile.

A/3 - Abitazioni di tipo economico.

A/4 - Abitazioni di tipo popolare.

A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare.

A/6 - Abitazioni di tipo rurale.

A/7 - Abitazioni in villini.

Pertanto, le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 verrebbero a godere dell'integrale esenzione dall'IRPEF (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e dall'ICI (decreto legislativo n. 504 del 1992), ovviamente a condizione che queste abitazioni siano destinate, e limitatamente al periodo di destinazione, a prima casa effettivamente utilizzata a tale scopo. Analoga integrale esenzione ovviamente riguarderebbe anche le imposte relative all'acquisto della prima casa (decreto legge n. 155 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993).

La presente proposta di legge non ha certo la presunzione di essere al riguardo la migliore possibile in assoluto, ma comunque vuole almeno porre con decisione a tutte le altre forze politiche il problema, non più sopportabile, della palese iniquità delle tassazioni sulla prima casa di abitazione. Vengono avanzati, come si è visto, due possibili criteri di applicazione, con un'opzione verso il secondo, ma con l'auspicio che il dibattito possa portare eventualmente ad una soluzione ancora migliore.

D'altra parte, è notizia di questi giorni che il tribunale costituzionale tedesco ha emesso una sentenza con la quale sono state cancellate le imposte sulla prima casa. Dal 1997 in Germania non si pagherà più l'imposta sulla casa abitata dai proprietari; il Parlamento tedesco ha tempo fino a tutto il 1996 per adeguare il sistema fiscale alle nuove direttive del tribunale costituzionale.

Appare opportuno che anche il Parlamento italiano si occupi, in via prioritaria, di questo problema che ha grande rilevanza sociale nel nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 godono dell'integrale esenzione dalle imposte di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 a condizione che esse siano destinate, e limitatamente al periodo di destinazione, a prima casa effettivamente utilizzata a tale scopo.

[Stampato su carta riciclata ecologica]

DDL12-3103
Lire 500